



Protocollo delle Relazioni Sindacali

(sottoscritto dalle delegazioni di parte datoriale e sindacale in data 16 novembre 2023 – presa d’atto con deliberazione di Giunta Comunale n. 534 del 27 dicembre 2023)

Protocollo delle Relazioni Sindacali

Art. 1

Oggetto, scopi e termini del protocollo

1. La Parte pubblica e la Parte sindacale del Comune di Napoli, nel rispetto dei principi informativi delle relazioni sindacali, improntati alla trasparenza, alla correttezza, alla buona fede e alla ragionevolezza, adottano il presente Protocollo teso a precisare le prerogative sindacali, gli ambiti, le materie e le modalità della contrattazione decentrata, in conformità alle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e del d.lgs. 1° agosto 2011, n. 141.
2. Scopo del Protocollo è l'adozione di un nuovo e condiviso modello di relazioni sindacali stabili tra l'Ente e i soggetti sindacali, improntato alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
3. I dirigenti dell'Ente attuano quanto definito dal presente Protocollo senza ulteriori autorizzazioni della Giunta Comunale, essendo esso immediatamente esecutivo.
4. Il presente Protocollo è parte integrante del contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Art. 2

Soggetti sindacali

1. I soggetti sindacali sono:
 - a) gli eletti RSU;
 - b) gli eletti nelle strutture dirigenti territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
 - c) i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 fruiscono di prerogative sindacali e partecipano alla contrattazione decentrata.
3. I dirigenti sindacali di cui al punto c) del comma 1 fruiscono delle sole prerogative sindacali e rappresentano i lavoratori sui luoghi di lavoro.

Art. 3

Strumenti

1. Le relazioni sindacali in sede decentrata utilizzano gli strumenti di seguito indicati:
 - a) contrattazione collettiva decentrata integrativa
 - b) confronto;
 - c) informazione;
 - d) organismi paritetici di partecipazione
 - e) consultazione;
 - f) partecipazione.
2. Nel caso necessitino studi preliminari, verifiche o approfondimenti, si potrà ricorrere a:
 - a) confronto per il raffreddamento dei conflitti;
 - b) interpretazione autentica degli accordi decentrati;
 - c) tavoli tecnici;
 - d) gruppi di lavoro.

Art. 4

Contrattazione Decentrata Integrativa

1. Nel Comune di Napoli, oltre all'adozione del Contratto Decentrato Integrativo normativo, è annualmente stipulato un contratto decentrato integrativo, utilizzando le risorse di cui all'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022 (fondo risorse decentrate) e nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 8 del citato CCNL. In caso di mancato rinnovo annuale, è prorogato il contratto precedente.
2. Il contratto decentrato integrativo non può essere in contrasto con quanto disposto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro né comportare oneri non previsti o non disciplinati e, pertanto, le eventuali clausole di difformi sono nulle e inapplicabili.
3. La contrattazione decentrata integrativa ha ad oggetto le materie di cui all'art. 7 del CCNL del 16 novembre 2022.
4. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, l'Amministrazione trasmette all'ARAN e al CNEL il testo del contratto con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri, con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, l'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale e nella rete *intranet*, il Contratto Decentrato Integrativo corredato dalla relazione tecnico-finanziaria e da quella illustrativa, al fine di assicurare la dovuta trasparenza e l'accessibilità delle informazioni ai cittadini.
6. Al fine di assicurare la continuità dei servizi e delle attività offerte ai cittadini, nel caso non si raggiunga l'accordo per la stipula del Contratto Decentrato Integrativo, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 54 del d.lgs. n. 150/2009, provvede, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, sino alla successiva sottoscrizione e, ai sensi dell'art. 8, comma 5, prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.
7. Nella fase provvisoria, di cui al comma 6 del presente articolo, l'Amministrazione non può spendere somme che superino quanto consolidato in dodicesimi nell'anno precedente.
8. La contrattazione integrativa è attivata tempestivamente, in relazione all'adozione degli atti del ciclo del bilancio e di programmazione e all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per il perfezionamento e l'operatività dei predetti atti.

Art. 5

Confronto

1. Si attiva entro i cinque giorni successivi all'informazione, mediante richiesta scritta della Parte Sindacale all'Amministrazione o su iniziativa di Parte Pubblica, comunicata contestualmente all'informativa.
2. Gli incontri iniziano entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta e si concludono entro il termine massimo di trenta giorni dal primo incontro.
3. Dell'esito del confronto è redatto un apposito verbale che, registrando fedelmente le posizioni delle parti e riportando le eventuali dichiarazioni, è sottoscritto dai partecipanti al confronto che intendano farlo.
4. La Parte Pubblica è rappresentata dai soggetti designati dalla Giunta Comunale, i quali possono essere anche diversi da quelli accreditati per la contrattazione.
5. La Parte Sindacale è composta al tavolo di confronto da due componenti per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative territoriali e dalla RSU.
6. Le materie oggetto di confronto sono quelle indicate dall'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 novembre 2022.

Art. 6
Consultazione

1. La consultazione è una modalità relazionale, non espressamente prevista dai CCNL in vigore, che l'Amministrazione attiva, anche al di fuori della disciplina dettata da normative specifiche, con la finalità di promuovere la partecipazione, il dialogo costruttivo e trasparente, la più ampia comunicazione e condivisione, nelle occasioni in cui ritiene utile un incontro con gli esponenti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative presenti nell'Ente.

Art. 7
Informazione

1. L'Amministrazione informa i soggetti sindacali, ai sensi dell'art. 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 novembre 2022.
2. L'Amministrazione assicura la tempestiva informativa sindacale sulle proposte deliberative riflettenti l'organizzazione interna e la gestione del personale.
3. La RSU, nelle more della costituzione degli organi di coordinamento, riceve dall'Amministrazione l'informativa per ciascuno dei propri eletti.
4. L'Informazione è assicurata con un anticipo di almeno cinque giorni:
 - a) per le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa e di confronto, costituendo il presupposto per la loro attivazione;
 - b) nei casi di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008;
 - c) per l'adozione degli atti di definizione dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001.
5. Le materie oggetto di informativa sindacale sono quelle precisate dagli articoli 5 e 7 del CCNL del 16 novembre 2022, nonché quelle di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008 e all'art. 6 del d.lgs. 165/2001.

Art. 8
Delegazioni Trattanti

1. All'Amministrazione compete, anche su richiesta della Parte Sindacale, la convocazione delle delegazioni trattanti.
2. Ogni convocazione è trasmessa tramite posta elettronica alla RSU e tramite Pec alle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, di norma, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'Amministrazione fornisce tramite posta elettronica e, di norma, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, gli atti e la documentazione necessaria sugli argomenti in discussione.
4. Qualora gli argomenti in discussione non siano del tutto esauriti e i lavori siano rinviati, alla fine dell'incontro è fissata la data della successiva convocazione, da tenersi comunque entro i dieci giorni successivi.
5. Di ogni seduta è redatto un resoconto a cura del Servizio incaricato delle Relazioni Sindacali che dovrà riportare i nominativi dei soggetti presenti e, in sintesi, la posizione delle Parti relativa agli argomenti affrontati. Il resoconto dovrà essere trasmesso alla Parte Sindacale tramite posta elettronica entro i successivi cinque giorni lavorativi.
6. Solo nelle preintese e negli accordi che si trasformano, in seguito, in atti deliberativi o in altri provvedimenti attuativi, è possibile inserire delle dichiarazioni di parte.

7. Gli accordi-stralcio e il Contratto Decentrato Integrativo sono forniti in copia, tramite posta elettronica, a tutti i soggetti firmatari e pubblicati nell'Area del Personale della rete *intranet* e nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito *web* del Comune di Napoli.
8. Il Servizio incaricato delle Relazioni Sindacali custodisce gli originali degli accordi e ne mette a disposizione copia, su richiesta dei soggetti abilitati alla contrattazione.
9. La delegazione di parte sindacale è composta:
 - dalla RSU;
 - dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL in vigore, con due componenti per ciascuna sigla;
10. La Delegazione Trattante di parte pubblica del Comune di Napoli ha il compito di gestire direttamente le trattative ed è composta da Dirigenti espressamente nominati con delibera di Giunta Comunale, tra i quali è indicato il Presidente, oltre che dai dirigenti eventualmente individuati, in relazione alle materie trattate.
11. I Dirigenti componenti la Delegazione Trattante di Parte Pubblica intervengono direttamente nel confronto sulle materie di propria competenza.
12. Compete al Presidente la preventiva verifica della corretta costituzione delle delegazioni trattanti.

Art. 9

Tavoli tecnici

1. I Tavoli Tecnici, attivabili, in caso di necessità, da entrambe le Parti, hanno il compito di acquisire gli elementi tecnici, organizzativi e di conoscenza utili alle Parti per istruire il successivo confronto in delegazione trattante, alla quale è fornito il documento conclusivo redatto.
2. La Parte Sindacale è costituita da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU, se costituita, nella composizione indicata in sede di Delegazione Trattante.
3. Le Parti, nell'affrontare problematiche di particolare interesse, possono avvalersi della collaborazione di dipendenti provvisti di un'adeguata preparazione nelle materie oggetto del confronto.
4. Al termine dei lavori è redatto un resoconto sottoscritto dalle Parti, nel quale risulta la proposta raggiunta o le posizioni emerse durante la stessa.
5. I Tavoli Tecnici accedono alle informazioni utili e ai dati forniti dall'Ente per la propria attività in forma aggregata o anonima in presenza di dati sensibili.

Art. 10

Organismo Paritetico per l'Innovazione

1. L'Organismo Paritetico per l'Innovazione costituisce una modalità relazionale tesa al coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni Sindacali sui progetti organizzativi, complessi e sperimentali dell'Ente.
2. L'Organismo Paritetico per l'Innovazione formula proprie proposte progettuali all'Ente o alle Parti negoziali della Contrattazione Decentrata Integrativa sulle materie ad essa attribuite.
3. La composizione prevede un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 novembre 2022 nonché da una rappresentanza dell'Ente di pari consistenza della complessiva componente sindacale.

4. Si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque quando l'Ente o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 novembre 2022 manifestino un'intenzione, una progettualità organizzativa, complessa e sperimentale, per modalità e tempi attuativi, entro un congruo termine, in armonia con la disciplina regolamentare dell'Organo.
5. L'Organismo Paritetico per l'Innovazione è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi vita-lavoro, onde formulare relative proposte alle Parti negoziali.
6. L'Organismo Paritetico per l'Innovazione adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

Art. 11

Confronto per il raffreddamento dei conflitti

1. Le Parti, per favorire l'andamento delle relazioni sindacali e per ridurre le situazioni conflittuali, si impegnano a ricorrere alla procedure di raffreddamento e di conciliazione.
2. Qualora una delle Parti richieda in forma scritta un incontro, l'esame dei relativi argomenti inizia entro cinque giorni dalla richiesta e si conclude massimo nei successivi venti giorni.
3. Il confronto si conclude con la stesura di un verbale i cui contenuti sono rappresentati nella prima Delegazione Trattante successiva che tratta l'argomento obbligatoriamente posto all'ordine del giorno. La Delegazione Trattante è convocata entro i venti giorni successivi.
4. Nelle more del confronto al tavolo di Delegazione Trattante, le Parti non intraprendono iniziative unilaterali sulla materia oggetto del confronto.

Art. 12

Interpretazione autentica degli accordi decentrati

1. Nel caso di controversie sull'interpretazione di un accordo decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano dopo venti giorni, non oltre i trenta giorni, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La procedura è attivata su richiesta della Parte Pubblica, di un'Organizzazione sindacale avente titolo, del coordinamento della RSU o, in sua mancanza, di un quinto dei componenti della RSU, con una richiesta scritta che contenga il riferimento ai problemi interpretativi e applicativi della clausola controversa.
3. Il termine per la conclusione della procedura è di dieci giorni dalla data della prima riunione.
4. L'eventuale interpretazione condivisa sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del contratto decentrato.

Art. 13

Diritti

1. Le Parti concordano sul riconoscimento ampio delle agibilità sindacali quale presupposto su cui basare corrette relazioni sindacali e favorire un sereno confronto negoziale.
2. L'attività sindacale si svolge nei luoghi ritenuti idonei dalla Parte sindacale ed è esercitata durante l'orario di servizio.
3. Gli accrediti dei dirigenti sindacali sono comunicati e revocati con specifico atto formale dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL.

4. Le Parti, in applicazione di quanto disciplinato dalle norme legislative e contrattuali vigenti, confermano i diritti sindacali di seguito elencati:
 - distacchi;
 - aspettative;
 - permessi;
 - assemblee;
 - affissioni;
 - contributi sindacali;
 - *referendum*.
5. In capo alla RSU sono riconosciuti i diritti di seguito elencati:
 - inamovibilità dal posto di lavoro senza il preventivo nulla osta del sindacato presentatore della lista elettorale o dell'organo di coordinamento della RSU, se costituito, oppure dal diretto interessato, qualora il singolo RSU si sia dichiarato indipendente, sino al termine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico;
 - permessi retribuiti nell'ambito del monte annuo assegnato;
 - affissione;
 - disponibilità di locale e attrezzatura idonea a svolgere la propria attività sindacale;
 - assemblea;
 - informativa.
6. In capo ai dirigenti sindacali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL in vigore eletti nelle proprie strutture territoriali e ai terminali di tipo associativo sono riconosciuti i diritti di seguito elencati:
 - inamovibilità dal posto di lavoro, salvo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza;
 - distacchi sindacali;
 - aspettative sindacali;
 - permessi retribuiti, di cui all'art. 10 e all'13 del CCNQ del 4 dicembre 2017, nell'ambito dei limiti previsti;
 - permessi non retribuiti, di cui all'art. 15 del CCNQ del 4 dicembre 2017, nell'ambito dei limiti previsti;
7. La tutela in materia di trasferimento in favore dei dirigenti sindacali, finalizzata ad evitare interferenze sul mandato di rappresentanza dei lavoratori, non si applica:
 - a) nell'ambito di strutture lavorative aventi un'unica sede e tenendo conto del profilo professionale rivestito;
 - b) a nomine comunicate nello stesso giorno di presa visione di un provvedimento di trasferimento.

Art. 14

Distacchi, aspettative e permessi

1. La fruizione di distacchi, aspettative e permessi sindacali è regolata dalle disposizioni normative di riferimento e, in particolare, dagli artt. 7, 8, 10, 13 e 15 del CCNQ sulle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017.
2. La fruizione dei permessi sindacali, dovendo rispettare la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura in cui è incardinato il dirigente sindacale, è comunicata, normalmente, con almeno tre giorni di preavviso al Servizio incaricato delle Relazioni Sindacali.
3. La mancata fruizione dei permessi sindacali è tempestivamente comunicata dalla Organizzazione Sindacale interessata, o dal Rappresentante Sindacale Unitario interessato, al Servizio incaricato delle Relazioni Sindacali, per i successivi adempimenti.
4. I permessi sindacali possono essere fruiti per l'intera giornata lavorativa o, in termini orari, per la durata minima di 1 ora.

5. Gli eletti RSU, nelle more dell'adozione del regolamento della RSU, comunicano autonomamente i permessi legati al proprio mandato rispettando anche il limite massimo di fruizione individuale di 72 ore per ciascun trimestre in cui è diviso l'anno solare.
6. Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti sindacali alle conciliazioni, agli arbitrati e alle audizioni dei dipendenti sottoposti a procedimenti disciplinari, si può richiedere in tempo reale la fruizione di un permesso sindacale retribuito per la durata della riunione, nonché per il tempo ragionevolmente necessario a raggiungere la sede del procedimento.
7. I rappresentanti sindacali formalmente incaricati dal lavoratore in sede disciplinare hanno accesso agli atti dell'intero procedimento disciplinare e possono chiedere l'estrazione di copie, a seguito di mandato, con la tempistica e le procedure di cui alla legge n. 241/90.
8. Il personale in distacco sindacale, così come stabilito dall'art. 39 del CCNL del 22 gennaio 2004, è valutato ai fini del riconoscimento dei differenziali stipendiali e della *performance* collettiva dell'Ente.
9. I Dirigenti sindacali in aspettativa o in distacco a tempo parziale, con articolazione orizzontale o verticale, possono fruire di permessi retribuiti per le riunioni degli organismi direttivi statuari (art. 13 del CCNQ del 4 dicembre 2017) nei giorni in cui sono tenuti alla prestazione lavorativa, nell'ambito dei limiti previsti.
10. In presenza di un soggetto sindacale rappresentativo frutto di aggregazione di sigle, l'accredito dei dirigenti sindacali, la richiesta di fruizione delle prerogative sindacali, l'individuazione dei dirigenti designati a rappresentarlo in contrattazione decentrata e a ricevere l'informativa non sono in capo alle singole sigle costituenti ma alla federazione stessa, unitariamente intesa.
11. Qualora un eletto RSU comunichi le proprie dimissioni dalla lista presentatrice della sua candidatura, non decade dalla carica RSU ed è registrato quale "indipendente".
12. Le Organizzazioni Sindacali comunicano tempestivamente al Servizio incaricato delle relazioni sindacali il conferimento, la revoca, la cessazione degli incarichi sindacali conferiti ai dipendenti del Comune di Napoli, nell'ambito di ciascuna di esse.
13. Costituisce parte integrante del presente Protocollo, il modello di richiesta, modifica e annullamento di permesso sindacale, che le organizzazioni sindacali possono anche utilizzare su propria carta intestata.

Art. 15 **Assemblea**

1. Sui luoghi di lavoro e, in caso di particolari condizioni, anche al di fuori di sedi comunali, possono svolgersi assemblee riservate al personale, aventi all'ordine del giorno materie d'interesse sindacale o del lavoro.
2. I soggetti abilitati per l'indizione delle assemblee sindacali sono:
 - la RSU unitariamente intesa;
 - i dirigenti e i terminali associativi delle organizzazioni sindacali rappresentative.
3. La convocazione, la sede e l'orario, con l'indicazione dell'inizio e della fine dell'assemblea, nonché l'eventuale partecipazione dei dirigenti sindacali esterni all'Ente, sono comunicati all'ufficio competente con preavviso scritto di almeno tre giorni antecedenti.
4. Nel caso di assemblea generale o che riguarda un Servizio afferente ai "servizi minimi essenziali", la comunicazione deve rispettare un preavviso di almeno cinque giorni antecedenti.

Le comunicazioni ai dipendenti individuati per garantire i servizi minimi essenziali sono trasmesse agli interessati, all'organizzazione sindacale indicente e alla RSU entro il terzo giorno che precede l'assemblea.

5. Ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale del 19/09/2002 e della sua integrazione del giorno 8/3/2016, con le modalità e i contingenti di cui al Protocollo del Comune di Napoli in caso di sciopero, le strutture in essa individuate assicurano i servizi pubblici essenziali.
6. L'ufficio competente a prendere atto dell'indizione di un'assemblea è l'Ufficio Personale della struttura di riferimento, nel caso l'assemblea sia riservata ad un singolo Servizio, Direzione, Dipartimento, Coordinamento o Municipalità.
7. L'ufficio competente a prendere atto dell'indizione di un'assemblea è il Servizio incaricato delle Relazioni Sindacali, nel caso l'assemblea investa più livelli in cui è articolato l'Ente o la totalità del personale dell'Ente (assemblea generale) o profili professionali presenti in più strutture dell'Ente.
8. I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato (ad eccezione del personale individuato a garanzia dei servizi essenziali) hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali nel limite di 12 (dodici) ore per anno solare, senza decurtazione della retribuzione.
9. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale competono ore di assemblea sindacale nel limite determinato con la regola della proporzionalità rispetto alla relativa percentuale.
10. La durata della relativa assenza dal lavoro decorre dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro sino al suo rientro in sede; a tal fine si tiene conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze o, in mancanza, delle firme di presenza apposte dagli interessati sui singoli luoghi di lavoro.
11. Nel computo dell'assenza dal lavoro non si considerano i 30 minuti dell'eventuale "pausa pranzo".
12. Nel caso in cui la partecipazione all'assemblea coincida con l'inizio o la fine dell'orario del turno di lavoro da prestare, il lavoratore non è tenuto, rispettivamente, all'ingresso o al rientro in sede per la timbratura.
Nel caso in cui la partecipazione all'assemblea investa l'intera giornata lavorativa, il lavoratore non è tenuto alla rilevazione della presenza.
13. Compete alle Organizzazioni Sindacali che indicano l'assemblea fornire informazioni adeguate ai lavoratori e curarne il corretto andamento.

Art. 16 **Affissione**

1. I soggetti sindacali hanno diritto di affiggere in appositi spazi predisposti e in luoghi di facile accesso all'interno della struttura lavorativa, pubblicazioni, volantini e comunicati inerenti alle materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, per quanto disponibili, anche indirizzi di posta elettronica e la rubrica degli indirizzi di servizio dei dipendenti, con l'ausilio del Servizio incaricato delle Relazioni Sindacali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela della *privacy*.
2. Per agevolare l'attività d'informazione dei lavoratori da parte della RSU e delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, l'Amministrazione mette a disposizione un apposito spazio della rete *intranet* e dello "Sportello del dipendente", per pubblicare comunicati e documenti inerenti all'attività sindacale.

Art. 17 **Locali**

1. L'Amministrazione, per favorire l'attività della RSU, mette a disposizione, presso la sede municipale di Palazzo "San Giacomo", un idoneo locale, completo di arredi, telefono, stampante e apparecchiature informatiche necessarie a svolgere i propri compiti.

Art. 18

Contributi Sindacali

1. Le trattenute sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali sono operate dall'Amministrazione, a titolo gratuito, sulle retribuzioni del personale, in base a deleghe individuali firmate dagli interessati.
2. Le deleghe sono presentate al Servizio incaricato delle relazioni sindacali esclusivamente dall'Organizzazione Sindacale interessata.
3. Gli elementi obbligatori delle deleghe sindacali sono di seguito indicati:
 - le generalità del dipendente
 - la matricola CED
 - la struttura di appartenenza
 - l'organizzazione sindacale destinataria
 - la misura della trattenuta (quota fissa o percentuale)
 - il consenso per il trattamento dei dati personali
 - il luogo e la data del rilascio
 - la firma del dipendente interessato.
4. La misura della trattenuta è fissata da ciascuna organizzazione sindacale e comunicata, per iscritto, all'Amministrazione.
5. L'importo trattenuto per i contributi sindacali è accreditato all'Organizzazione Sindacale destinataria dal mese successivo a quello in cui la delega è effettuata.
6. Le deleghe sono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori che le hanno conferite.
7. La revoca può essere presentata dal diretto interessato, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, o dall'Organizzazione sindacale di appartenenza e produce effetti dal mese successivo a quello nel quale perviene al Servizio incaricato delle relazioni sindacali.
8. Il Servizio incaricato delle relazioni sindacali provvede, con cadenza mensile, ad aggiornare, mediante posta elettronica, le Organizzazioni Sindacali rappresentative, delle movimentazioni inerenti alle deleghe di ciascuna.
9. L'eventuale contenzioso tra il lavoratore e l'Organizzazione Sindacale cui risulta aderente è risolto tra le parti, in quanto l'Amministrazione, in materia di deleghe sindacali, riveste il ruolo di strumento per una cessione di un credito, ai sensi dell'art. 1260 e seguenti del Codice Civile;
10. Costituiscono parte integrante del presente Protocollo i modelli allegati relativi a delega e revoca dell'adesione sindacale, che le organizzazioni sindacali possono anche utilizzare su propria carta intestata.

Art. 19

Referendum

1. La RSU, unitariamente intesa, e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro possono indire *referendum* su materie riguardanti l'attività sindacale, coordinandone le modalità organizzative in accordo con l'Amministrazione.
2. L'Amministrazione, per favorire lo svolgimento del *referendum* e tramite il Servizio che cura le relazioni sindacali, mette a disposizione idonei locali, apparecchiature informatiche, l'elenco dei lavoratori interessati e il materiale di cancelleria necessario.
3. Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 300/1970, la consultazione referendaria si svolge, di norma, al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 20
Sciopero

1. La normativa vigente (legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ACN sui servizi pubblici essenziali del 19 settembre 2002 e integrazione del giorno 8 marzo 2016) assegna alla contrattazione decentrata la definizione dei contingenti di personale e dei profili professionali da esonerare dallo sciopero per garantire i servizi minimi essenziali.
2. Le Parti sono tenute a incontrarsi in sede di Delegazione Trattante entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo per l'individuazione concordata dei Servizi interessati, delle attività da assicurare e del personale da esonerare dallo sciopero, adottando, ove possibile, il criterio della rotazione.
3. L'Organizzazione Sindacale che indice uno sciopero a livello decentrato ne dà comunicazione all'Amministrazione con un preavviso minimo di 10 giorni, indicando data, durata e motivazione.
4. L'Organizzazione sindacale che revoca uno sciopero a livello decentrato ne dà comunicazione all'Amministrazione con un preavviso minimo di 3 giorni.
5. I nominativi dei dipendenti individuati per garantire i servizi minimi essenziali sono comunicati agli interessati, all'Organizzazione Sindacale indicente e alla RSU entro il quinto giorno che precede lo sciopero.
6. Il giorno dello sciopero o dell'assemblea generale i dirigenti non possono assegnare lavoro straordinario o autorizzare la fruizione di ferie qualora non vi sia stata precedente programmazione.